

ATTO N. 775/BIS

---

## Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni*

*Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani*

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno

SUL'


### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Integrazione della legge regionale 9.3.2000, n. 19 – Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3”.*

---

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 30 luglio 2001



Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 30 luglio 2001



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 30 luglio 2001 ha esaminato l'atto n. 775 e ha deciso di apportare alcuni emendamenti esprimendo, con 4 voti favorevoli e 3 voti di astensione, parere favorevole sul testo che si propone.

Ha deciso altresì di chiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla seduta del Consiglio regionale prevista per martedì 31 luglio p.v., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno, dando incarico di relazionare al Consiglio per la maggioranza al Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani, autorizzando le relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa di iniziativa della Giunta regionale, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 20.7.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare in data 26.7.2001, concernente: "Integrazione della legge regionale 9.3.2000, n. 19 – Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3"; (ATTO N. 775);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 775/BIS);

VISTA la legge regionale del 2.3.1999, n. 3;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale del 9.3.2000, n. 19;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento Interno;

*con votazione sull'unico articolo di cui consta la legge che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai .... consiglieri presenti e votanti*

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Integrazione della legge regionale 9.3.2000, n. 19 – Disciplina dei territori montani e delle Comunità Montane e modificazione della legge regionale 2.3.1999, n. 3" composta da un articolo nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA  
GIUNTA REGIONALE**

**Art. 1  
(Integrazione art. 15 l.r. 19/2000)**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 9 marzo 2000, è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del trenta per cento, del trenta per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico."

**TESTO APPROVATO DALLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE**

**Art. 1  
(Integrazione art. 15 l.r. 19/2000)**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale n. 19 del 9 marzo 2000, è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venticinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi, in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico."